

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
233/2016/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) e il relativo Allegato A (di seguito TIT 2012-2015), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL, (di seguito: deliberazione 607/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 483/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e i relativi Allegato A (di seguito: TIT), Allegato B (di seguito: TIME), Allegato C (di seguito: TIC) e Allegato D;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV) in vigore dal 1 ottobre 2015, come da

ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 140/2016/R/EEL;

- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- il documento per la consultazione 15 gennaio 2015, 5/2015/R/EEL (di seguito: documento 5/2015/R/EEL);
- il documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/EEL (di seguito: documento 335/2015/R/EEL);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 446/2015/R/EEL (di seguito: documento 446/2015/R/EEL);
- il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/EEL, (di seguito: documento 544/2015/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l'Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l'applicazione, nel corso del primo semi-periodo 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), dell'approccio generale adottato nei precedenti periodi, che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per il *NPRI*, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, l'Autorità ha individuato due differenti regimi di riconoscimento dei costi di capitale differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo ed a quelle, di dimensioni inferiori, che eventualmente ne richiederanno l'applicazione ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - un regime parametrico di determinazione del costo di capitale per le imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera -, fondato su livelli di riconoscimento unitario dei costi per punto di prelievo, calcolato sul valore aggregato degli investimenti effettuati dalle imprese di dimensione medio-piccola, differenziato per classi omogenee di imprese in funzione della densità dell'utenza servita;
- la definizione dei criteri di riconoscimento parametrico sarà oggetto di separato provvedimento la cui emanazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 4.1,

lettera b), della deliberazione 654/2015/R/EEL, è prevista entro il 31 luglio 2016, a seguito di specifica consultazione;

- il medesimo comma 4.1, della deliberazione 654/2015/R/EEL, prevede che l’Autorità, entro il 30 aprile 2016, determini in via provvisoria le tariffe di riferimento a copertura dei costi del servizio di distribuzione, di cui al comma 8.1 del TIT, per l’anno 2016, con riferimento alle le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi, relativi all’anno 2015;
- l’individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall’anagrafica operatori dell’Autorità e che in particolare:
 - alla data dell’1 gennaio 2016, risultano attive 138 imprese di distribuzione di energia elettrica, comprese le imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge 10/91;
 - delle 138 imprese di distribuzione attive, sulla base delle informazioni comunicate dalle imprese nell’ambito della raccolta dati “Volumi di servizio erogato – DIS”, riferite all’anno 2015, n. 10 imprese risultano servire oltre 100.000 punti di prelievo;
 - i punti di prelievo serviti dalle 10 imprese di cui al precedente punto rappresentano una quota pari a circa il 98% dei clienti finali complessivamente serviti sul territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione, di cui al comma 8.1, del TIT, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
 - allocare il costi riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
 - in tema di allocazione dei costi, con la deliberazione 654/2015/R/EEL l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2017, la revisione dei criteri di allocazione dei costi alle tipologie di utenza, prevedendo lo svolgimento di apposite fasi di consultazione nell’ambito delle quali sarà valutata anche la decorrenza di tale revisione, comunque all’interno del quinto periodo di regolazione;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica).

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2016:
 - l'Autorità ha confermato il criterio generale adottato nel precedente periodo di regolazione basato sulla determinazione di un costo operativo di settore successivamente ripartito tra le imprese mediante l'applicazione di opportuni coefficienti che intercettano gli effetti di riconoscimento specifico garantiti dai meccanismi di perequazione generale e specifica aziendale;
 - i suddetti coefficienti sono calcolati, per ciascuna impresa, come rapporto tra il ricavo rinveniente dall'applicazione della quota parte dei parametri unitari delle tariffe di riferimento a copertura dei costi operativi, e il totale dei ricavi a copertura dei costi operativi di settore, utilizzando a tale scopo i dati comunicati ai fini della perequazione generale per l'anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto per l'anno 2016, l'Autorità considera il valore di:
 - immobilizzazioni nette;
 - immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre 2015;
 - contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2007 fino all'anno 2014, degradandone il valore sulla base della vita utile residua calcolata assumendo una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni, in coerenza con le modalità di trattamento introdotte, a valere dall'anno 2014, con la deliberazione 607/2013/R/EEL;
 - capitale circolante netto, determinato forfaitariamente in misura pari allo 0,1% del valore complessivo delle immobilizzazioni nette materiali (al netto dei terreni) e delle immobilizzazioni in corso riconosciute ai fini delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT;
 - poste rettificative;
- il valore delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti in esercizio esistenti al 31 dicembre 2015 è determinato, in caso di applicazione del regime individuale di cui al comma 8.2, lettera a) del TIT, sulla base del costo storico rivalutato, in continuità di criteri con il precedente periodo regolatorio, ed in particolare è previsto quanto segue:
 - la ricostruzione parametrica per le reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007, secondo i criteri già adottati nel corso del precedente periodo di regolazione, i cui dettagli sono riportati nella Relazione AIR;
 - la determinazione sulla base delle stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali di ciascuna impresa del valore di terreni, linee di distribuzione

- in alta tensione, stazioni di trasformazione alta/media tensione, elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, immobilizzazioni immateriali;
- la determinazione sulla base delle stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali di ciascuna impresa delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative al servizio di commercializzazione (precedentemente oggetto di separato riconoscimento mediante la componente tariffaria *cot*);
 - ai fini del calcolo del valore netto delle immobilizzazioni a determinazione puntuale, la determinazione del fondo di ammortamento riferito al 31 dicembre 2014, secondo i seguenti criteri:
 - per i cespiti esistenti al 31 dicembre 2014, entrati in esercizio fino all'anno 2009 (incluso), come somma del fondo di ammortamento esistente al 31 dicembre 2003, determinato sulla base delle aliquote di ammortamento economico-tecnico delle singole imprese e degli ammortamenti annuali riconosciuti per il periodo 2004-2014, calcolati in modo omogeneo per tutte le imprese in funzione del valore netto residuo e della vita utile regolatoria residua;
 - per i cespiti entrati in esercizio a partire dall'anno 2010, in modo omogeneo per tutte le imprese in funzione del valore netto residuo e della vita utile regolatoria residua, assumendo pari a zero il valore del fondo di ammortamento nell'anno di entrata in esercizio dei cespiti;
 - ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno *t-1*, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base di dati consuntivi per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive;
 - in relazione alla determinazione delle poste rettificative:
 - il valore del "trattamento di fine rapporto" per ciascuna impresa è determinato a forfait sulla base del tasso di incidenza medio nazionale delle poste rettificative sul valore delle immobilizzazioni nette materiali (al netto dei terreni) e delle immobilizzazioni in corso, calcolato in base ai dati riportati nelle fonti contabili obbligatorie dalle imprese distributrici al 31 dicembre 2014, risultato pari all'1%;
 - è previsto che sia riconosciuto il valore residuo netto al 31 dicembre 2014 dell'onere pluriennale relativo al "fondo pensione elettrici", di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinato puntualmente in base ai dati di ciascuna impresa e che in particolare, sulla base delle informazioni disponibili, risulta che il valore residuo netto al 31 dicembre 2014 dell'onere per il "fondo pensione elettrici" sia ascrivibile alla sola società Enel Distribuzione S.p.A. e che tale importo sia pari, per l'anno 2016, a 366.531.856,93 euro;

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari sono utilizzati di dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità", riguardanti:
 - gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio, le immobilizzazioni in corso e le dismissioni effettuate nell'anno 2014, nonché i contributi pubblici e privati percepiti nel medesimo anno;
 - gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e le immobilizzazioni in corso relative all'anno 2015, riferite a dati di pre-consuntivo.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2016:
 - secondo quanto previsto dal comma 12.2 del TIT, il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione è fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
 - secondo quanto previsto dal comma 12.3 del TIT, la maggiorazione del tasso di remunerazione concessa sugli investimenti entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, di cui al comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, è garantito tramite una maggiorazione forfetaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute a fini tariffari;
 - ai fini dell'implementazione di quanto riportato al precedente punto, risulta necessario disporre un supplemento di analisi, che saranno completate in tempo utile per la determinazione in via definitiva delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT, fissata entro il 28 febbraio 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla determinazione degli ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari, l'Autorità ha confermato l'approccio adottato nel precedente periodo regolatorio che prevede:
 - con riferimento agli investimenti in reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007, la determinazione parametrica degli ammortamenti, già adottata nel corso del precedente periodo di regolazione, i cui dettagli sono riportati nella Relazione AIR;
 - con riferimento agli altri investimenti, la determinazione puntuale dell'ammortamento riconosciuto come rapporto tra il valore netto dell'investimento e la vita utile residua dei cespiti, calcolata in base alle durate convenzionali dei cespiti riportate nella Tabella 6 allegata al TIT;
 - con riferimento ai contributi pubblici e privati, sia determinata la quota di ammortamento dei medesimi contributi, calcolata come rapporto tra il

valore netto e la vita utile residua di ciascun contributo, assumendo una vita utile ai fini tariffari pari a 30 anni, in coerenza con le modalità di trattamento introdotte, a valere dall'anno 2014, con la deliberazione 607/2013/R/EEL, e che la quota così determinata sia portata in diminuzione degli ammortamenti di cui ai due precedenti punti;

- il riconoscimento della quota annuale di ammortamento relativa al “fondo pensione elettrici” per le imprese su cui effettivamente gravano i medesimi oneri; in particolare, l'ammortamento per l'impresa Enel Distribuzione S.p.A., relativo all'anno 2016, è pari a 61.088.642,82 euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai sensi del comma 4.1, lettera b), della deliberazione 654/2015/R/EEL, determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, per le imprese distributrici riportate nella *Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati “Volumi di servizio erogati - DIS”, riferiti all'anno 2015;
- con riferimento alla determinazione dei costi operativi e alla loro allocazione alle tipologie di utenza, in attesa della definizione di nuovi criteri per l'allocazione dei costi alle tipologie contrattuali previste dal TIT, procedere all'attribuzione dei suddetti costi a ciascuna tipologia contrattuale:
 - con riferimento ai costi operativi, in funzione del peso dei ricavi ammessi di ciascuna tipologia rispetto al totale dei ricavi ammessi di ciascuna impresa, calcolati sulla base della quota parte delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 di cui al comma 7.1 del TIT 2012-2015 a copertura dei costi operativi e dei volumi di perequazione generale comunicati in relazione al medesimo anno 2014;
 - con riferimento ai costi di capitale, in funzione del peso dei ricavi ammessi di ciascuna tipologia rispetto al totale dei ricavi ammessi di ciascuna impresa, calcolati sulla base della quota parte delle tariffe di riferimento per l'anno 2014 di cui al comma 7.1 del TIT 2012-2015 a copertura dei costi di capitale (quota remunerazione e quota ammortamenti) e dei volumi di perequazione generale comunicati in relazione al medesimo anno 2014;
- procedere alla determinazione puntuale dei riconoscimenti tariffari derivanti dalla maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale, prevista dal comma 12.2, lettera b) del TIT 2012-2015, prevedendo che i dettagli relativi alla maggiorazione forfetaria della RAB siano resi disponibili in tempo utile per la determinazione in via definitiva delle tariffe di riferimento relative all'anno 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che gli Uffici rendano disponibili, alle imprese distributrici di cui alla Tabella 1, le stratificazioni puntuali dei cespiti, utilizzate per il calcolo delle tariffe di riferimento, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni, ai fini di una verifica della coerenza con le informazioni contabili disponibili da parte delle medesime imprese;
- conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni affinché definisca i tempi e le modalità per lo svolgimento degli approfondimenti e delle verifiche di cui ai precedenti alinea

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2016

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2016 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2 E' conferito mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni affinché siano rese disponibili alle imprese distributrici di cui alla Tabella 1, le stratificazioni puntuali, utilizzate per il calcolo delle tariffe di riferimento provvisorie oggetto del presente provvedimento, relative a terreni, linee di distribuzione in alta tensione, delle stazioni di trasformazione alta/media tensione, degli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione, entrate in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007, delle immobilizzazioni immateriali nonché delle immobilizzazioni relative alla commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 1.3 Le modalità operative, relative allo svolgimento della attività di cui al precedente comma 1.2, sono definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni dell'Autorità, a mezzo di specifiche determinazioni.

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni